



# Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n.42**  
**del 29.12.2010 ore 18.00**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI 2011 - 2012 - 2013

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2PAVETO Giambattista Carlo	P
3PRATI Lucio	P
4BISIO Maurizio Luigi	P
5ACCOMANDO Carole	A
6CAVO Fabio	A
7SANTAMARIA Ivana	P
8GUELI Melisa	P
9GUALCO Antonella	P
10REPETTO Gio Batta luigi	P
11BISIO Michele	P
12DELLEPIANE Grazia	P
13BAGNASCO Aldo	P

Totale presenti 11  
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

**OGGETTO:** ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI 2011 - 2012 - 2013

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL 18.08.2000:

FAVOREVOLE

li 29.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Clotilde De Rege

---

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL 18.08.2000:

Li 29.12.2010

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Traverso Caterina Rosa

Oggetto: ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2011, 2012, 2013

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
IL SINDACO**

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41 del 29.12.2010 ad oggetto "REGOLAMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF";

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);

**RICHIAMATO**

- l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D. Lgs. 360/1998 sopra richiamato;
- in particolare il comma 142, il quale dispone che "i comuni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali....";

**RILEVATO:**

- che l'art. 3 della legge finanziaria per il 2003 (L. 27-12-2002 n. 289) in funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni (e le regioni) deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non fossero confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, fino a quando non si fosse raggiunto un accordo ai sensi del d.lgs. n. 281/97, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.;
- che la suddetta sospensione è stata confermata dalle leggi finanziarie per il 2004, 2005 e 2006 (fatta salva una limitata deroga prevista dal co. 51 dell'art. 1 della L. n.311/2004) non essendo stata approvata, nel frattempo, la prevista legge quadro in materia di federalismo fiscale;
- che l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha poi reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007;
- che l'art. 1, co. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha successivamente disposto che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- che la materia è stata oggetto di disciplina, da ultimo, da parte dell'art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, al co. 30, dispone: "**Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,** la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)".

RITENUTO opportuno ricordare:

- che il bilancio pluriennale degli enti locali ha funzione essenzialmente programmatoria, è redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore a tre anni, con l'osservanza dei principi stabiliti dall'art. 162 T.U.E.L. ad eccezione del criterio dell'annualità;
- che il bilancio pluriennale riveste anche funzione autorizzativa della spesa, tipica del bilancio redatto in termini di competenza ai sensi degli artt. 171, comma 4, e 162 T.U.E.L. e conserva una maggiore flessibilità grazie al principio dell'aggiornamento annuale (c.d. "scorrimento");

RICHIAMATO l'art. 14 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha convertito il DL. 31 maggio 2010, n. 78, e che prevede al comma 1, punto d) che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 attraverso la riduzione dei trasferimenti statali;

RILEVATO opportuno osservare:

- che la sospensione della potestà normativa di imporre tributi locali, nonché di deliberare aumenti delle addizionali sui tributi erariali, si colloca quale misura temporanea e limitativa dell'autonomia finanziaria sancita dall'art. 119, comma II, Costituzione in favore degli enti locali, in vista della ridefinizione degli assetti ordinamentali della Repubblica in prospettiva federalista;
- che la reiterazione di interventi legislativi contrastanti con i canoni della programmazione e della pianificazione dell'azione amministrativa potrebbe porsi in patente contrasto con i principi costituzionali di autonomia e di sussidiarietà introdotti con la legge di riforma costituzionale n. 3/2001;
- che l'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita mediante una fonte normativa statale, ovvero con D. Lgs. n. 360/1998 (poi modificato dall'art. 12, L. n. 133/1999, dall'art. 6, comma 12, L. n. 488/1999 e dall'art. 28, L. n. 342/2000), con decorrenza dal 1° gennaio 1999. Essa non può essere dunque considerata in senso stretto un tributo proprio dell'ente locale, bensì una compartecipazione al gettito di tributi erariali connessa col territorio, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti con atto normativo dell'autonomia locale, nel rispetto del coordinamento con il sistema tributario statale riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma II lett. e) della Costituzione;
- che tuttavia, il potere posto in capo agli enti locali di stabilire le aliquote addizionali al gettito IRPEF è oramai un principio cardine della legislazione tributaria nazionale che data il suo inizio sin dall'entrata in vigore della citata legge istitutiva del tributo;
- che la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti delle addizionali deve pertanto ritenersi limitata nel tempo ed a tal fine il legislatore ha individuato il limite temporale nel triennio 2009-2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
- RITENUTO pertanto opportuno determinare nel bilancio pluriennale 2011-2012-2013, alla luce dei tagli ai trasferimenti statali previsti dall'art. 14 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché del limite temporale previsto fino a tutto il triennio 2009-2011 dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, comma 30, un'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello / **per gli anni 2010 e 2011 e nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2012 da destinare al mantenimento degli standard di erogazione dei servizi e, ove possibile, alla riapertura del ricovero di Sant'Agostino;**
- RITENUTO opportuno precisare che la presente deliberazione potrà essere revocata o rettificata qualora nel corso del 2011 venga data attuazione al federalismo fiscale e/o venga consentito di reperire diverse risorse che non vadano ad incidere sulla fiscalità locale

## **Propone**

**L'approvazione della suesposta deliberazione**

## **Il Consiglio Comunale**

UDITA la discussione riportata nel precedente provvedimento con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF e approvato il regolamento relativo;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica, qui allegato a formarne parte integrante;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio competente, in ordine alla regolarità contabile, qui allegato a formarne parte integrante;

Proceduto alla votazione con il seguente risultato:

Astenuti /

Favorevoli n.7

Contrari n.4 ( Repetto GB, Bisio M., Delle piane MG, Bagnasco A. )

## DELIBERA

1. DI APPROVARE , per i motivi in premessa indicati, l'applicazione della COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF in conformità al regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29.12.2010 con le seguenti modalità:

**Per gli anni 2010 e 2011 l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF è pari a zero mentre , a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).**

2. DI DARE atto che il testo integrale del regolamento comunale di istituzione dell'Addizionale Comunale all'Irpef è stato approvato con provvedimento n. 41 del 29.12.2010.
3. DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)	Il Segretario Comunale F.to (Clotilde de Rege)
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal **27 GEN. 2011** al **1.0 FEB. 2011**

Li **27 GEN. 2011**

IL MESSO COMUNALE  
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Clotilde de Rege)

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Clotilde de Rege)

**ESECUTIVITA'**

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data \_\_\_\_\_ essendo stata pubblicata a far data dal \_\_\_\_\_.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale

Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Traverso Caterina Rosa)